

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCINELLI, ZANIBELLI, ALESSANDRINI, MARTINI MARIA ELETTA, LUCCHESI

Presentata il 9 febbraio 1965

Modificazioni ed integrazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, concernente norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardante l'economia montana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 27 dicembre 1953, n. 959, successivamente integrata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, venivano apportate sostanziali modificazioni al testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Si prevedeva, infatti, in sostituzione degli oneri previsti dall'articolo 52 del testo unico summenzionato, l'istituzione di sovraccanoni annui rispettivamente di lire 1.300 per ogni chilovatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione, e di lire 436 per ogni chilovatt nominale concesso a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province e a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica, le cui opere di presa fossero comprese nell'ambito dei vari « bacini imbriferi montani ».

Ciò allo scopo, a quanto si evince dalla relazione e dalle discussioni sulla proposta di legge poi approvata (1), di rispondere alle

decennali aspettative delle popolazioni montane, le quali, per consentire un più « rapido progresso sociale ed economico delle zone da esse abitate », nonché « la effettuazione di opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato », richiedevano di poter concretamente partecipare, anche se in forma modesta, agli « utili dell'unica ricchezza di carattere rilevante che la montagna produce e che fornisce in larghissima misura all'intera economia nazionale, senza ritrarne vantaggi locali ». Esigenza questa che era stata già da tempo sancita dall'articolo 52 del testo unico sopra ricordato, ma che non si era potuta soddisfare per le condizioni che esso imponeva ai comuni che avrebbero dovuto beneficiarne.

Ciò anche tenuto conto del fatto che le acque pubbliche devono essere devolute innanzi tutto alla soddisfazione degli interessi pubblici più rilevanti, ma non è possibile non far beneficiare di parte della ricchezza, che attraverso esse si crea, gli enti pubblici nel cui territorio esse sorgono o scorrono; altrimenti per molti di essi « sarebbe vano il potere loro conferito dagli articoli 161 e seguenti del testo unico sulla finanza locale, quello

(1) Cfr.: *Atto Senato*, II Legislatura, n. 26; disegno di legge dei senatori Benedetti ed altri.

cioè di fissare l'imposta per le industrie esistenti nel loro territorio » (1).

Tanto più che i canoni dovuti allo Stato e agli enti locali devono essere considerati più versamenti di natura tributaria, che veri e propri corrispettivi (2). Prestazioni, cioè, dovute da coloro che, trovandosi in una determinata situazione, risentono un particolare vantaggio economico e, in conseguenza delle cose possedute o dell'esercizio di un'industria, provocano una minore entrata o una maggiore spesa dell'ente pubblico (3).

Sembra pertanto logica l'estensione delle norme in parola anche ai concessionari dei diritti di coltivazione dei giacimenti di vapori o gas utilizzabili ai fini di produzione di energia elettrica.

Si tratta, anche in questo caso, di rispondere alle aspettative pluriennali delle popolazioni di comuni, quasi sempre montani, le quali richiedono di poter beneficiare degli stessi diritti di cui godono i comuni facenti parte di bacini imbriferi montani. Sia per poter consentire un più rapido progresso economico sociale alle zone da esse abitate, sia perché ritengono, a buon diritto, che i gas e i vapori naturali siano ricchezze, prodotti nel loro territorio, che è ingiusto sfruttare senza

che esse ne traggano tangibili benefici. Sia, infine, perché sembra illogico e contrastante con i principi fondamentali del nostro diritto che sovraccanoni siano dovuti ai comuni rivieraschi e non a quelli ove abbiano sede giacimenti di forze endogene, i quali si trovano nell'identica situazione dei primi e, forse più dei primi, debbono affrontare maggiori spese e riscontrare minori entrate in conseguenza dei danni arrecati dall'industria elettrica alle strade e ai terreni. Ai quali, nel caso di utilizzazione di gas o vapori, devono aggiungere quelli ancora più gravi arrecati alle colture agricole dalle sostanze chimiche dannose in essi contenute e quelli gravissimi alle attività turistiche dai rumori, alle volte assordanti, e dai forti odori delle forze endogene utilizzate.

Per questi motivi abbiamo ritenuto opportuno sottoporre all'esame del Parlamento la presente proposta di legge integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 959, la quale prevede che:

a) il Ministro dell'industria e del commercio possa stabilire, con proprio decreto, quali siano i bacini dei giacimenti delle forze endogene utilizzabili ai fini della produzione di energia elettrica;

b) i concessionari dei diritti di coltivazione dei giacimenti di vapori o gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica siano soggetti al pagamento di un sovraccanone annuo di lire 1.300 per ogni chilovatt di potenza nominale media dei loro impianti e di lire 436 per ogni chilovatt di potenza estratta ed erogata.

(1) Cfr.: E. MICCOLI: *Le acque pubbliche*, U. T. E. T., 1958.

(2) Cfr.: *idem* opera citata.

(3) Cfr.: A. D. GIANNINI: *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1951, pagina 4.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono apportate le seguenti modificazioni:

tra il primo e il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per l'industria e il commercio stabilisce, con proprio decreto, quali sono i bacini di giacimenti di vapori o gas utilizzabili ai fini di produzione di energia elettrica e determina il perimetro di ognuno »;

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano o di vapori e gas utilizzabili ai fini di produzione di energia elettrica sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi »;

Dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

« I concessionari dei diritti di coltivazione dei giacimenti di vapori o gas utilizzabili ai fini di produzione di energia elettrica sono soggetti al pagamento di un sovraccanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media dei loro impianti e di lire 436 per ogni chilowatt di potenza astratta ed erogata. Tale sovraccanone è devoluto ai consorzi o, qualora essi non siano costituiti, ai singoli comuni facenti parte dei bacini di cui al secondo comma del presente articolo ».